



COMUNE DI PETROSINO

Provincia Regionale di Trapani

Via X Luglio CA.P. 91020 C.F. 82007940818 - P. IVA 00584590814

www.comune.petrosino.tp.it Fax 0923/985400 - Tel. 0923/731711

DECRETO DEL SINDACO

N. 15 DEL 06-06-2018

COPIA

Oggetto: NOMINA ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART.14 DELLA L.R. N.7/1992.

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di giugno, il Sindaco Dott. Gaspare Giacalone

Visto l'art. 14 della L.R. 26.08.1992 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che accorda al Sindaco eletto a suffragio popolare, la facoltà di conferire, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad *Esperti estranei all'Amministrazione*.

Considerato che il suddetto articolo 14, così come modificato dall'art. 41 della L.R. 01.09.1993 n. 26, demanda al Sindaco la competenza a conferire i suddetti incarichi entro il limite stabilito dal comma 2°, come modificato, da ultimo, dall'art. 48 della L.R. 7 marzo 1997 n. 6, il cui disposto nei Comuni fino a 30 mila abitanti, nella cui fattispecie rientra il Comune di Petrosino consente il conferimento di n. 2 incarichi ad *Esperti*.

Dato atto di quanto segue: "La Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 15 lett. "O" dello Statuto, ha legislazione esclusiva in materia di "*regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative*". Nell'ambito di tale prerogativa l'Ente territoriale in questione ha emanato la legge n. 7/1992, riguardante "*norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco; nuove norme per l'elezione dei Consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei Comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della*

preferenza unica”, che, all’art. 14, come modificato dall’art. 41 della legge n. 26/1993, dall’art. 4 della legge n. 38/1994, dall’art. 6 della legge n. 41/1996 e, in ultimo, dall’art. 48 della legge n. 6/97, attribuisce al Sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all’amministrazione, senza l’instaurazione di alcun rapporto di pubblico impiego. Il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale e gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente il requisito culturale della laurea. La citata disposizione prevede, tra l’altro, che il Sindaco è tenuto a trasmettere annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull’attività degli *Esperti* nominati e che agli stessi, cui è fatto divieto di ricevere più di due incarichi contemporaneamente, è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale. Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio comunale, della Giunta municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la facoltà, per l’attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare *Esperti* di specifica competenza.

Considerato che agli incarichi di cui all’art. 14 della legge regionale n. 7/1992 si può ricorrere anche in assenza di apposita norma regolamentare.

Considerato che il legislatore regionale, nell’ambito dei propri poteri, ha previsto la facoltà in capo al Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, di avvalersi di esperti, legati da stretto rapporto fiduciario, per supportarlo nell’esercizio delle proprie funzioni.

Considerato che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini nei confronti dei quali risponde politicamente per l’attuazione del programma di governo, e gli *Esperti*, non prevede alcun obbligo per il capo dell’amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all’interno dell’organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell’incarico esterno.

Considerato che l’incarico di *Esperto* debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell’importo massimo del compenso, dell’effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta,

costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale.

Considerato il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 29/2008 nel quale è stato precisato dal Collegio che “(...) *l'attuale sistema elettorale pone il Sindaco in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e lo induce, pertanto, ad assumere un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito della gestione politico-amministrativo dell'ente locale, ruolo che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificatamente assegnatigli dall'ordinamento giuridico, ma anche con l'esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, e ciò al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'Ente-Comunità. E proprio in questa cornice istituzionale va posto l'art. 14 della stessa legge regionale n. 7 del 1992, talché non solo l'interpretazione letterale, ma anche quella sistematica dell'anzidetta normativa consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria, subordinata a specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti (cfr. in tal senso, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenze n. 27/2001/Resp. e n. 3555/2004; Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 122/A/2008) (...) “In definitiva, il Collegio è dell'avviso che, per gli specifici caratteri innanzi indicati, gli affidamenti sindacali degli incarichi di esperto a soggetti estranei all'amministrazione non siano assimilabili a quelli <<di studio o di ricerca ovvero di consulenze>> indicati dall'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 2007 con conseguente inapplicabilità di tale normativa <<restrittiva>> alla fattispecie in esame””.*

Visto l'art. 41 dello Statuto Comunale che prevede che “*il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscano rapporto di pubblico impiego, ad Esperti estranei all'amministrazione. Gli Esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di adeguato titolo di studio*”.

Ritenuto opportuno avvalersi per l'espletamento delle attività connesse alle materie di propria competenza del supporto di un Esperto nelle discipline giuridico-amministrative.

Ritenuto che l'Esperto nelle discipline giuridico-amministrative dovrà fornire i detti supporto ed assistenza nelle materie di competenza o sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Sindaco, per le attività che di volta in volta gli saranno richieste, che, a titolo indicativo e generale, di seguito sono elencate:

- Assistenza negli incontri con gli altri organi o autorità istituzionali extra-comunali, con le organizzazioni associative e gruppi di interesse;
- Assistenza nella trattazione di Accordi di programma con i soggetti pubblici e privati promotori e destinatari;
- Verifica dello stato di attuazione ed impulso alla realizzazione del programma amministrativo presentato agli elettori in uno con la lista "*Giacalone Sindaco - Cambia Petrosino*", anche ai fini della relazione annuale per il Consiglio Comunale;
- Esame e Valutazione delle misure correttive per un'efficace razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in capo ai Dirigenti di vertice degli Uffici;
- Ricognizione del contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale pendente, e delle criticità debordabili in contenzioso, anche ai fini del possibile esercizio dei poteri transattivi di cui investire i Dirigenti di vertice degli Uffici e la Giunta Municipale;
- Esame e Valutazione delle misure correttive per evitare l'insorgere di danni patrimoniali all'Ente connessi all'inottemperanza, o al mero ritardo, nell'esecuzione di provvedimenti giudiziari, e per assicurare una tempestiva e documentata difesa in Giudizio del Comune da parte dei Dirigenti di vertice degli Uffici;
- Ricognizione dei Regolamenti vigenti ai fini delle eventuali modifiche e aggiornamenti da sottoporre alla discussione ed approvazione della Giunta Municipale;
- Ricognizione degli Atti d'indirizzo Sindacale emessi, ai fini delle eventuali modifiche e aggiornamenti, ed Assistenza nella redazione di nuovi Atti d'indirizzo ai Dirigenti di vertice degli Uffici ed al personale.

Evidenziato che con Decreto Sindacale n. 10 del 23/4/2018 lo scrivente ha provveduto a conferire l'incarico fiduciario di *Esperto* in discipline giuridico-amministrative, ex art. 14 L.R. n. 7/1992, a titolo gratuito all'avv. Fabrizio Baudo, stante l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione.

Ritenuto che l'attività già svolta dall'avv. Fabrizio Baudo ha rappresentato un'assai utile contributo per lo svolgimento delle funzioni del Sindaco e che permangono le esigenze di avvalersi di un *Esperto* nelle materie giuridico-amministrative, atteso che l'attività di

riorganizzazione amministrativa dell'Ente comunale intrapresa nel mese di maggio 2018 è tutt'ora in corso.

Visto il curriculum vitae dell'avv. Fabrizio Baudo del Foro di Trapani, con studio in Via Barone Sieri Pepoli n. 28, agli atti di questo Comune, dal quale risulta il possesso del titolo di studio e dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa per l'espletamento delle attività in capo all'Esperto ex art. 14 L.R. 7/1992.

Ritenuto di poter conferire all'avv. Fabrizio Baudo l'incarico quale *Esperto* del Sindaco in discipline giuridico-amministrative per le finalità espresse alle condizioni giuridiche ed economiche esposte nel disciplinare di incarico allegato sub "A" alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Considerato che l'avv. Fabrizio Baudo ha dichiarato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di Esperto del Sindaco.

Visti gli articoli 2222 e seguenti Codice civile

Visto il vigente O.R.EE.LL..

DECRETA

Richiamato tutto quanto illustrato in premessa, che costituisce parte integrante della parte dispositiva del presente provvedimento;

Di **conferire** all'avv. **Fabrizio Baudo** nato ad Erice (TP) il 22/5/1985 e residente in Trapani nella via Abruzzo n. 10, l'incarico di esperto in discipline giuridico-amministrative e per le finalità in premessa esplicitate in relazione alle materie di competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle condizioni giuridiche ed economiche esposte nel disciplinare allegato alla presente sub "A", ai fini dello svolgimento delle attività indicate in premessa.

Di stabilire che l'incarico è a tempo determinato, per un periodo di mesi due, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare allegato all'odierno Decreto, rimanendo successivamente libero il Sindaco di procedere o meno all'emanazione di un nuovo Decreto d'incarico in favore dell'avv. Fabrizio Baudo;

Di stabilire che il compenso complessivo per mesi due è stabilito in € 4.000,00 lordi, da corrispondere al termine di ogni mensilità, previa presentazione di regolare fattura;

Di finanziare la superiore spesa con i fondi del bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione consiliare n° 25 del 04.06.2018 esecutiva nei termini di legge;

Di demandare al responsabile del Settore I° ogni ulteriore adempimento connesso al presente provvedimento ivi compreso l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Dare atto che, al fine di consentire al Sindaco di dare contezza al Consiglio Comunale dell'attività svolta dell'esperto, è fatto carico all'avv. Fabrizio Baudo di rassegnare, subito dopo la scadenza dell'incarico, una relazione riguardante le attività di assistenza e supporto fornite al Sindaco;

Incarica il Responsabile del Settore I° a porre in essere tutti i seguenti atti consequenziali, tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del nominativo incaricato, dell'oggetto dell'incarico ed ogni ulteriore adempimento derivante dal presente provvedimento;

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. Gaspare Giacalone

Copia conforme all'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2 bis del D. Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati: Dott. Pellegrino Francesco.

Codice HASH documento originale: 737347e41796df7bfeb64e439c76e5b8

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 06-06-2018 al 21-06-2018

Cron. n. 624

Petrosino li, 06-06-2018